

ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO INTERVENTO

**SRD 01 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA
COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE – INVESTIMENTI"**

ANNUALITÀ 2024

INDICE

1. FINALITÀ, RISORSE, INTENSITÀ DI SOSTEGNO, MASSIMALI E MINIMALI	4
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
1.2 AIUTI DI STATO.....	5
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	5
1.4 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO	5
1.5 MASSIMALI E MINIMALI	6
2. RICHIEDENTI/BENEFICIARI	7
2.1 REQUISITI DEI RICHIEDENTI/BENEFICIARI	7
2.2 CONDIZIONI DI ACCESSO RELATIVE AI RICHIEDENTI/BENEFICIARI	8
2.3 CONDIZIONI DEL BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	9
2.4 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	9
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	11
3.1 AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO	11
3.2 INTERVENTI FINANZIABILI	12
3.3 CONDIZIONI PER AMMISSIBILITÀ DI INVESTIMENTI IN TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE... 18	18
3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI.....	19
3.5 INTERVENTI/SPESE NON AMMISSIBILI.....	20
3.6 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA.....	22
3.7 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO	23
3.8 CUMULABILITÀ	23
3.9 CANTIERABILITÀ DEGLI INVESTIMENTI.....	24
3.10 NORME DI PROTEZIONE AMBIENTALE	24
3.11 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO	25
3.12 COMPLEMENTARIETÀ SRD01 E INTERVENTI STRUTTURALI SETTORI OLIO DI OLIVA, ORTOFRUTTA E VITIVINICOLA	25
3.13 ALTRI OBBLIGHI	26
4. CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE	26
5. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	33
5.1 DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E INIZIO ATTIVITÀ.....	33
5.2 TERMINI FINALE	34
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E SUO CONTENUTO	35

6.1	TERMINI PER PRESENTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	35
6.2	CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	36
6.3	INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	37
7.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ATTO DI ASSEGNAZIONE.....	38
7.1	ELENCO DOMANDE RICEVIBILI	38
7.2	APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE RICEVIBILI	38
7.3	ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	39
7.4	ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	39
7.5	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	40
8.	CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI	41
9.	VARIANTI IN CORSO D'OPERA E ADATTAMENTI TECNICI	41
10.	CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....	41
11.	EROGAZIONE ANTICIPO E GARANZIA FIDEIUSSORIA	42
12.	EROGAZIONE SALDO E RENDICONTAZIONE SPESE.....	42
13.	SANZIONI E RIDUZIONI	42
14.	INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)	43
15.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	43
16.	DISPOSIZIONI FINALI	44
17.	ALLEGATO 1 - Interventi prioritari per comparti produttivi (criterio di selezione II.A)	44

1. FINALITÀ, RISORSE, INTENSITÀ DI SOSTEGNO, MASSIMALI E MINIMALI

1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento "SRD01 – *Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole*" (di seguito indicato con il termine "**Intervento**") - articoli 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115 - contribuisce al perseguimento dei seguenti Obiettivi specifici/trasversali del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea:

- **SO2** Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- **SO4** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- **XCO** Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Detto intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

- a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende. *Non rientrano nel campo di applicazione del presente bando gli investimenti collegati alla gestione della risorsa idrica per scopi irrigui, come meglio declinato al successivo paragrafo "Interventi/spese non ammissibili"*,
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

Il bando è stato elaborato in coerenza con i seguenti documenti:

1. Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, **versione 3.2**, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2024)6849 del 30 settembre 2024 (di seguito indicato con il termine "**PSP**")
2. "*Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027*" versione 5 – Novembre 2024, approvato con DGR n. 1437 del 02/12/2024 (di seguito indicato con il termine "**CSR**")
3. "*Competenze*" approvato con DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicato con il termine "**Competenze**")
4. "*Disposizioni Comuni – Documento attuativo per gli interventi di investimenti materiali e immateriali*" approvate con DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicate come "**Disposizioni comuni**")

5. "Disposizioni Comuni domanda di pagamento" approvate con Decreto del Direttore Artea n. 2427 del 29/07/2024 (di seguito indicate come "**Disposizioni comuni domande di pagamento**");
6. "Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - investimenti" approvate con DGR n. 25 del 20/01/2025 (di seguito indicate come "**Disposizioni specifiche**").

Il bando rientra nell'ambito di **Giovanisì**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

1.2 AIUTI DI STATO

Gli interventi previsti nel presente bando rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TUEF come meglio specificato nel successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" del presente documento.

1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **70 milioni di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

1.4 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

Il PSP e CSR per l'intervento in oggetto stabiliscono per tutti gli investimenti, materiali e immateriali incluse le spese generali, l'intensità del sostegno indicata nella tabella che segue:

Tipologia di sostegno	Intensità del sostegno	Requisiti che devono essere soddisfatti
1) Base	65%	
2) Giovane agricoltore	80 %	<p>E' "<u>giovane agricoltore</u>" colui che <u>soddisfa tutti i seguenti requisiti</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età), al momento della presentazione della domanda di sostegno sul presente bando; 2. si è insediato per la prima volta, nei cinque (5) anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, in un'azienda agricola in qualità di "capo azienda" assumendo il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari; 3. è in possesso di adeguati requisiti di formazione o di competenze richieste al momento della presentazione della domanda di sostegno sul presente bando. <p>La qualità di "capo azienda" richiamata al precedente punto 2) è soddisfatta nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <u>impresa individuale</u>, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda; b) <u>Società di persone</u>, quando nella società è presente almeno un socio giovane che assume la carica di amministratore e legale rappresentante della società e possiede almeno il 30% del capitale sociale; c) <u>Società di capitali</u>, quando nella società il giovane assume la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore

		<p>unico o Amministratore delegato e legale rappresentante e possiede almeno il 30% del capitale sociale;</p> <p>d) <i>Società cooperativa</i>, quando nella società il giovane assume la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico o Amministratore delegato e legale rappresentante e svolge almeno un ciclo completo del mandato tale da coprire il periodo che intercorre fra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di pagamento del sostegno a titolo di saldo avendo sottoscritto una quota di capitale sociale.</p> <p>In tutti i casi, qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.</p> <p>Il requisito di cui al precedente punto 3) è posseduto quando il giovane agricoltore ha titoli tali da soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo; II. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome; III. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale; IV. titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.
--	--	---

È consentita l'erogazione di un anticipo del contributo pubblico concesso, nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Erogazione anticipo e garanzia fideiussoria" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

1.5 MASSIMALI E MINIMALI

Nel rispetto di quanto previsto nella scheda intervento del PSP e del CSR, al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggiore grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono elegibili al sostegno

operazioni di investimento (domanda di sostegno) per le quali il contributo pubblico richiesto/concesso sia inferiore a **15.000** euro.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari sono stabiliti i seguenti importi massimi:

- **350.000 euro** di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento (domanda di sostegno);
- **1 milione di euro** di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione con riferimento all'intervento SRD01.

2. RICHIEDENTI/BENEFICIARI

2.1 REQUISITI DEI RICHIEDENTI/BENEFICIARI

Secondo quanto previsto nella scheda intervento del PSP e del CSR, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno concesso gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto della esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse che sono in possesso di una delle seguenti qualifiche:

1. imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";
2. imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D. Lgs. 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. equiparato all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali);
4. coltivatore diretto (CD) iscritto nella gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto.

Non è prevista alcuna soglia minima di dimensione aziendale, espressa in termini di produzione standard, che escluda dal sostegno una data impresa agricola.

La qualifica di IAP o di equiparazione allo IAP o di Coltivatore Diretto (CD) deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno) e prima del saldo del sostegno.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione o di CD nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo.

In caso di domanda di sostegno presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

2.2 CONDIZIONI DI ACCESSO RELATIVE AI RICHIEDENTI/BENEFICIARI

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento del relativo sostegno, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico ai sensi dell'art. 49 bis della legge regionale n. 40/2009);
- 2) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 3) non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno. Il richiedente che successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP deve rinunciare all'altro contributo ottenuto oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno al PSP, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando;
- 4) Realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- 5) documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento "Disposizioni Comuni";

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno il requisito di cui al precedente:

- punto 1) (regolarità contributiva), punto 2) (procedure concorsuali) e punto 3) (cumulo) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo;
- punto 5) (fascicolo aziendale), deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo;

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al:

- punto 1) (regolarità contributiva) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione, porta all'esclusione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento di questa condizione si verifichi in fase di saldo si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento del sostegno" del presente bando, a cui si rinvia;
- punto 2) (procedure concorsuali), nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;

- punto 3) (cumulabilità), porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero del sostegno eventualmente erogato, maggiorato degli interessi fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando;
- punto 5) (fascicolo aziendale), la mancata costituzione del fascicolo aziendale non permette la presentazione della domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Fascicolo elettronico aziendale" del documento "Disposizioni comuni", il fascicolo aziendale, dopo la sua costituzione, deve essere aggiornato, con riferimento esclusivo agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno. Il suo mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel paragrafo "Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottato da Artea.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4) (possesso UTE/UPS) si rimanda a quanto indicato al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 CONDIZIONI DEL BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi "Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari" e "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari".

Nel caso venga riscontrata, in fase di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero dell'eventuale sostegno erogato, maggiorato degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)". Questo requisito deve essere verificato anche in occasione delle domande di pagamento a titolo di anticipo.

2.4 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente, si impegna a:

1. acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, in caso di domanda di sostegno presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;
2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto del periodo di impegno di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e

- vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni" e di quanto previsto al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione " del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", le disposizioni contenute nel documento "Disposizioni comuni" e "Disposizioni comuni domande di pagamento";
 4. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni" e al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
 5. realizzare gli investimenti conformemente al Piano Aziendale presentato e a quanto approvato con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
 6. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando, fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
 7. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o VIA, acquisire i permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
 8. possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
 9. rispettare le disposizioni contenute al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" in caso di varianti e/o di adattamenti tecnici;
 10. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni" in caso di cambio del beneficiario;
 11. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
 12. rispettare le disposizioni inerenti la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento contenute nel documento del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
 13. aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle domande presentate;
 14. presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
 15. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal bando;
 16. assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 (cinque) anni nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
 17. comunicare preventivamente all'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
 18. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
 19. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella normativa unionale, nazionale e regionale, nel presente documento, nelle disposizioni comuni, nell'atto per l'assegnazione dei contributi, nel verbale di accertamento finale e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
 20. rispettare gli obblighi in materia di pubblicità di cui al paragrafo "Altri obblighi" del presente bando;

21. quando pertinente, adempiere a quanto previsto dall'articolo Art. 86 "Esercizio e limitazione del pascolo" del Regolamento Forestale della Toscana (approvato con d.p.g. r. 48/R/2003), nei tempi previsti dal paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" del presente bando;
22. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo Pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027.
23. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
24. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
25. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
26. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
27. restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
28. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno ex post e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
29. nel caso di interventi in locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento e/o alla trasformazione e/o al confezionamento e/o alla commercializzazione del miele, a installare, entro il saldo, materiali, macchine e attrezzature tutte funzionanti ed utili per lo svolgimento dell'attività a cui l'intervento è finalizzato;
30. quando pertinente, ad acquisire, entro la data di presentazione della domanda di pagamento, l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata rilasciatogli ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/95 e smi per l'area tartufigena oggetto di contributo e a tabellarla, sempre entro il suddetto termine, come previsto all'art. 3 della suddetta legge regionale. Inoltre si impegna a presentare domanda di rinnovo dell'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata, ai sensi della L.R. 50/95 e smi, e a mantenere la tabellazione nel caso in cui l'attestazione di cui sopra non copra l'intero periodo di vincolo di cui nel paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
31. rispettare, per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, il limite del 49% del totale dei prodotti lavorati come quota massima nel caso vi sia l'impiego di prodotti di provenienza extra aziendale fino alla conclusione del periodo di vincolo di cui nel paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
32. quando pertinente, a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento del sostegno, tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'Allegato I del TUEF.

Con riferimento al comparto dei "piccoli frutti" e "funghi" rientrano nel campo di applicazione del presente intervento quando provenienti esclusivamente da coltivazione; nel caso dei tartufi questi devono provenire esclusivamente da "tartufaie coltivate" definite tali ai sensi della L.R. 50/95.

Sono esclusi i comparti produttivi connessi:

- a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) alle colture dedicate alla produzione di bio-combustibili quali la produzione di biomassa e le short rotation.

Le attività sostenute sono quelle:

- 1) della produzione primaria, incluso l'allevamento;
- 2) le attività di trasformazione e di commercializzazione a condizione che siano soddisfatte le condizioni richiamate al paragrafo "Condizioni per l'ammissibilità di investimenti in trasformazione e commercializzazione".

Con riferimento al settore dell'apicoltura/miele sono esclusi dal presente bando gli interventi inerenti i beni mobili (arnie, prodotti, attrezzature, strumentazioni etc) collegati sia alla gestione o allo svolgimento di tale attività, sia in forma stanziale che nomadista, sia che siano utili per la fase di trasformazione e commercializzazione dal momento che sono sostenuti con gli interventi strutturali del PSP 2023/2027. Sono invece ammissibili gli investimenti che hanno per oggetto fabbricati/locali destinati all'attività di trasformazione/lavorazione del miele e/o per la sua commercializzazione a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo "Interventi finanziabili".

3.2 INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammessi al sostegno e beneficiano del pagamento del sostegno gli investimenti descritti nei paragrafi che seguono a condizione che perseguano una o più delle finalità specifiche, di cui alla lettera da a) a e), indicate nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".

Negli investimenti di seguito elencati, quando pertinente, è inclusa l'installazione e l'eventuale impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento essenziale per il corretto funzionamento dell'investimento ammesso al sostegno.

Sono inoltre ammessi i costi relativi a cartelloni, poster e targhe quando risultano collegati all'intervento e necessari in base alle disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Altri obblighi".

Nel rispetto di quanto previsto dalla scheda intervento del PSP, ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità richiamate al precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".

Ai fini del bando con il termine:

1. "Fabbricati produttivi aziendali" si intendono i fabbricati in muratura e i manufatti aziendali la cui installazione richiede la modifica permanente del suolo che assolvono ad una delle funzioni descritte al punto A.1 del successivo paragrafo "Interventi finanziabili". Rientrano in questa dizione anche le "strutture temporanee" di cui al comma 3 lettera b) dell'art. 70 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell'art. 3 del DPGR n. 63/R/2016;
2. "Dotazioni temporanee" si intendono i manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Rientrano in questa dicitura le cosiddette "strutture temporanee" di cui al comma 1 e al comma 3 lettera a) dell'art. 70 della L.R. 65/2014 e art. 1 e 2 del DPGR n. 63/R/2016, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo le serre mobili/ombreggiamento, i tunnel ad uso zootecnico. Nei casi in cui l'autorizzazione rilasciata dal comune abbia una durata inferiore al periodo di vincolo di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni" è fatto obbligo, prima della scadenza della stessa, che vengano di nuovo riposizionate all'interno dell'UTE/UPS, o spostate nel rispetto di quanto previsto al punto A.6 del paragrafo "Interventi finanziabili". Resta sotto inteso che durante il suddetto periodo di vincolo quanto finanziato deve comunque soddisfare tutte le disposizioni

richiamate nel presente bando e nei documenti "Disposizioni comuni" e "Disposizioni comuni domande di pagamento (ad esempio il rispetto del vincolo di destinazione d'uso).

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.0 ACQUISTO TERRENI

E' consentito l'acquisto di terreni finalizzato alla ricomposizione fondiaria.

L'acquisto è ammesso per un importo inferiore o uguale al 10% delle spese totali ammesse a contributo del presente tipo di intervento con esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali.

Ai fini dell'ammissibilità di questa tipologia di investimento devono essere rispettate le condizioni richiamate al paragrafo "Acquisto di terreni" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

1) produzioni vegetali

- a) serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

2) produzioni zootecniche

- a) stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- b) locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;

3) trasformazione dei prodotti agricoli

- a) locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- b) locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- c) locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- d) fienili e silos per la conservazione di alimenti impiegati per l'alimentazione degli animali;

Gli interventi in locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento e/o alla trasformazione e/o confezionamento del miele sono ammessi al sostegno in forma condizionata. Nell'atto di assegnazione deve essere indicato che tale condizionamento decade se al collaudo della domanda di pagamento a saldo, si rileva l'avvenuta installazione di materiali, macchine e attrezzature tutte funzionanti ed utili per lo svolgimento dell'attività a cui l'intervento è finalizzato, pena la revoca del contributo relativo alla parte dell'investimento da attribuire al settore miele.

4) la commercializzazione dei prodotti agricoli

- a) locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.

Gli interventi in locali adibiti alla commercializzazione del miele sono ammessi al sostegno in forma condizionata. Nell'atto di assegnazione deve essere indicato che tale condizionamento decade se al collaudo della domanda di pagamento a saldo, si rileva l'avvenuta installazione di materiali, macchine e attrezzature tutte funzionanti ed utili per lo svolgimento dell'attività a cui l'intervento è finalizzato, pena la revoca del contributo relativo alla parte dell'investimento da attribuire al settore miele.

5) di servizio

- a) locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Gli interventi di seguito elencati sono ammissibili quando riferiti ai fabbricati produttivi aziendali di cui al precedente punto A.1.

1) risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse

Sono considerati interventi di coibentazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra);

2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse le caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza); l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura;

A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO

Gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto sono ammissibili a finanziamento se effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 (fabbricati produttivi aziendali) e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta.

A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI

La copertura delle vasche è consentita solo se va a completare un intervento di realizzazione ex novo di strutture di stoccaggio o di ristrutturazione di strutture esistenti per lo stoccaggio degli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti.

Non sono ammessi interventi finalizzati alla sola copertura di strutture di stoccaggio esistenti in quanto ammissibile nell'intervento SRD02.

A.5 MIGLIORAMENTI FONDIARI:

1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali

- a) realizzazione di impianti di specie arboree da frutto, inclusi gli impianti olivicoli e i castagneti da frutto. Sono ricompresi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti;
- b) realizzazione di impianti di altre specie poliennali (permanenza per tutto il periodo di vincolo): da frutto; di officinali e aromatiche; da fronda e/o da fiore reciso; "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi della L.R. 50/95 e smi; per la produzione di germogli da destinare all'alimentazione;
- c) miglioramento di impianti abbandonati di olivo e di castagno da frutto finalizzato al recupero produttivo. Gli oliveti e i castagneti da frutto sono considerati abbandonati quando non sono stati oggetto di manutenzione per un periodo talmente lungo da esserne visibilmente riconoscibile da fotointerpretazione l'abbandono, la ricolonizzazione da parte di essenze spontanee poliennali erbacee ed arboree e l'incuria e che non sono stati inseriti nei piani grafici presentati, nei 3 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, ai fini del percepimento dei premi a superficie della PAC e/o del PSP-CSR 2023/2027. Sono ammissibili i seguenti investimenti: potature di riforma o di risanamento, capitozzatura, ceduzioni, preparazione ed esecuzione di innesti, taglio delle piante estranee o in sovrannumero, rinfoltimento dell'impianto. Non sono ammessi al sostegno castagneti da frutto che beneficiano/hanno beneficiato di contributi a valere su interventi forestali riferiti alla programmazione sullo sviluppo rurale 2014/2022 e 2023/2027;
- d) allestimento di spazi da destinare alla produzione floro-vivaistica;

- e) realizzazione di recinzione per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica. Rientrano in questa voce le recinzioni fisse finalizzate alla protezione di impianti di: vigneto destinati alla produzione di uva da vino; specie vegetali poliennali che rientrano nelle precedenti lettere a) e b).

Il materiale di propagazione impiegato nei suddetti impianti deve essere conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso.

Sono esclusi dal finanziamento:

1. gli investimenti collegati alla "gestione della risorsa idrica per scopi irrigui" (punto 1 del paragrafo "Interventi/spese non ammissibili");
2. la realizzazione di impianti di short rotation, di specie poliennali destinate alla produzione di biomassa o, più in generale, delle cosiddette "colture dedicate" destinate alla produzione di biocombustibili;
3. la realizzazione di impianti di vigneto collegati ad operazioni di ristrutturazione e riconversione, di cui all'articolo 58 paragrafo 1, comma 1 lettera a) Ristrutturazione e riconversione vigneti del Regolamento UE 2115/2023, compreso il "reimpianto per ragioni sanitarie e fitosanitarie" destinati alla produzione di uva da vino, in quanto finanziati nell'ambito dell'intervento strutturale vitivinicolo previsto nel PSP;
4. la realizzazione di nuovi impianti di vigneto destinati alla produzione di uve da vino e impiantati a seguito del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti ai sensi dell'art. 64 del Regolamento UE n. 1308/2013;
5. la realizzazione di impianti di tartufo bianco (*Tuber magnatum Pico*);
6. gli impianti che impiegano materiale di propagazione non conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso.

Gli impianti per la produzione di tartufo sono ammissibili a finanziamento a condizione che si tratti di "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 50/95 e smi per le quali, entro la data di presentazione della domanda di pagamento, sarà rilasciato al richiedente l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge regionale ed avrà proceduto, sempre entro il suddetto termine, a tabellare l'area tartufigena oggetto di contributo ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge regionale. Questi impianti devono essere realizzati con piante per le quali è stato rilasciato l'attestato di controllo delle piantine preventivamente mirrorizzate nei modi e nei termini riportati all'art. 6 della L.R. 50/95 e smi. Tale attestato sarà allegato alla domanda di pagamento.

Se durante il periodo di vincolo di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" l'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata viene revocato o non rinnovato da parte degli enti preposti al suo rilascio, si procederà al recupero del contributo erogato.

Le tartufaie coltivate ammesse a finanziamento sono quelle destinate alla produzione di tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum Vitt.*), di tartufi scorzone (*Tuber aestivum Vitt.*) e uncinato (*Tuber uncinatum Chatin*), di tartufo marzuolo o bianchetto (*Tuber borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*), di tartufo brumale (*Tuber brumale Vitt.*) e tartufo moscato (*Tuber brumale Vitt. var. moschatum De Ferry*).

2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo

- a) recinzioni realizzate ex novo con struttura portante in legno e/o metallica per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori e/o per garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94. In questa voce rientra anche la realizzazione di una nuova recinzione con le caratteristiche di cui sopra e distanziata da una già esistente il cui scopo è quello di garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento. Le caratteristiche tecniche delle recinzioni saranno dettagliate in un documento tecnico scaricabile dal sito della Regione Toscana alla pagina dedicata al presente bando;

- b) opere di canalizzazione dell'acqua finalizzate ad alimentare abbeveratoi;

3) realizzazione e/o ripristino di sistemazioni idraulico agrarie

Gli investimenti di seguito elencati sono ammissibili se soddisfano una finalità produttiva:

- a) muretti a secco;
- b) terrazzamenti e/o ciglionamenti;
- c) affossature per la regimazione delle acque superficiali.

4) realizzazione di recinzioni per la protezione di allevamenti stabulati in grado di garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuove recinzioni con struttura portante in legno e/o metallica in grado di garantire un adeguato livello di biosicurezza dell'allevamento (ad esempio attraverso la realizzazione, ad una data distanza di sicurezza, di recinzioni che circoscrivono la stalla e/o il ricovero nel quale vengono allevati gli animali) e/o di garantire un adeguato livello di protezione in caso di attacco dell'allevamento da predatori. Le caratteristiche tecniche delle recinzioni saranno dettagliate in un documento tecnico scaricabile dal sito della Regione Toscana alla pagina dedicata al presente bando.

A.6 DOTAZIONI AZIENDALI

Il sostegno è previsto per l'acquisto e l'installazione di nuove "dotazioni aziendali" e della relativa impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento essenziale per il corretto funzionamento dell'investimento.

Rientrano nella definizione di "dotazione aziendale" i macchinari, gli impianti e le attrezzature elencati di seguito.

Nell'ambito delle "attrezzature" sono ricomprese le cosiddette "dotazioni temporanee" come definite al paragrafo "Interventi finanziabili" punto 2.

Nel caso che si tratti di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo.

Le suddette "dotazioni temporanee", possano essere spostate, per esigenze imprenditoriali, dall'UTE/UPS in cui sono installate ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario a condizione che siano rispettate le condizioni richiamate al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" in merito allo spostamento di un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio).

Con riferimento al settore apicoltura/miele, non sono ammessi al sostegno i beni mobili (arnie, prodotti, attrezzature, strumentazioni etc) collegati sia alla gestione che allo svolgimento dell'attività di apicoltura, in forma stanziale e nomadista, sia per lo svolgimento dell'attività di trasformazione/commercializzazione del miele, in quanto sostenuti con gli interventi strutturali del PSP 2023/2027.

1) colturali e di raccolta

- a) trattrici;
- b) macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni: colturali; di raccolta; limitatamente per il comparto florovivaistico, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione;
- d) accessori della trattrice per movimenti terra;
- e) rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- f) attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- g) strutture per serre mobili e per copertura e ombreggiamento (escluso materiale di consumo);
- h) recinti mobili, sia elettrificati che non, a difesa delle colture dalla fauna selvatica, inclusi i sistemi di protezione elettronici/ultrasonici a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- i) impianti antigrandine (escluso materiale di consumo);

- j) sensoristica IOT per la raccolta, gestione e monitoraggio dei dati rilevati in campo, inclusi i droni, con esclusione di quelli che possono essere impiegati per la distribuzione aerea di qualsiasi tipologia di prodotto anche se consentito dalle normative in materia;

2) allevamento

- a) Macchine, impianti per la mungitura e per l'allattamento artificiale, inclusi i robot per la mungitura;
- b) macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti;
- c) strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali o altre caratteristiche legate al benessere animale, inclusa la sensoristica IOT di raccolta, gestione e monitoraggio dati collegati al benessere animale e allo stato di salute;
- d) allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- e) manufatti e recinzioni antipredazione, incluse le recinzioni elettrificate;
- f) sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori inclusi sistemi di videoripresa e/o di dissuasione visiva/acustica quali, a titolo esemplificativo, i sistemi innovativi di allarme specie specifici in grado di avvisare l'allevatore e/o sistemi programmabili di dissuasione acustica/visiva;
- g) sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- h) mangiatoie e abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- i) macchine ed attrezzature per uso zootecnico;

3) trasformazione dei prodotti agricoli

- a) macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- b) macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.
- c) macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE.

4) commercializzazione dei prodotti agricoli

- a) allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- b) allestimento di locali e di "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione;
- c) strutture mobili per la commercializzazione anche in forma ambulante e al di fuori dall'UTE/UPS indicata in domanda; nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- d) celle frigo;
- e) distributore per la vendita diretta del latte crudo al consumatore. La collocazione del distributore al di fuori delle UTE/UPS indicata in domanda può avvenire a condizione che siano soddisfatte le norme previste nel paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del Documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" in merito allo spostamento di un impianto fisso o macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio). Il richiedente/beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria tale spostamento. Queste condizioni scattano ogni volta che avviene un cambiamento rispetto a quanto comunicato precedentemente. L'installazione all'interno o all'esterno delle Unità Produttive deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 381 del 28/05/2007 "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo e Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" e dal Decreto Dirigenziale n. 919 del 3/3/2010, pena la non ammissibilità dell'investimento.

5) di servizio

- a) attrezzature informatiche, per la gestione delle attività produttive aziendali (solo hardware);
- b) attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- c) strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati;

A.7: REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DERIVANTE DA FONTE RINNOVABILE

Le tipologie di investimento di seguito elencate comprendono la rete aziendale per la distribuzione dell'energia, le dotazioni (sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia, accumulatori, etc), l'impiantistica, i volumi tecnici purchè tutti collegati a detti impianti. Gli impianti ammissibili sono i seguenti:

- 1) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia geotermica;
- 2) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia solare;
- 3) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia eolica;

Secondo quanto previsto nel PSP e nel CSR, il sostegno è concesso limitatamente agli impianti che sono destinati solo all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità dell'installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale. **Ai fini della determinazione del fabbisogno annuale del consumo aziendale si deve tener conto delle attività aziendali sostenute con il presente intervento incluso il consumo familiare.**

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività aziendali elencate al paragrafo "Ambiti e settori di intervento" a cui vanno aggiunti quelli della famiglia agricola.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

I suddetti impianti sono ammessi nell'intervento SRD01 a condizione che siano realizzati unitamente ad un intervento di realizzazione ex novo o di ristrutturazione di fabbricati produttivi aziendali elencati al punto A.1 del presente paragrafo.

Inoltre gli impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia solare sono ammissibili a condizione che non siano installati a terra bensì su una copertura a disposizione dell'azienda stessa (tetto, tettoia etc..).

Gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva di 1 MWe mentre per gli impianti di produzione di energia termica il massimo è 3 MWt.

B) SPESE GENERALI

Le spese generali collegate agli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) "investimenti materiali" sono calcolate in base alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, di cui al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del presente documento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici (solo software) utili per la gestione/esecuzione delle attività oggetto del presente bando.

3.3 CONDIZIONI PER AMMISSIBILITÀ DI INVESTIMENTI IN TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Ai fini del presente bando nella "trasformazione" sono incluse anche le attività di trasformazione/lavorazione, conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione con le limitazioni che seguono.

Il processo di trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali è ammissibile se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del Trattato UE fermo restando le limitazioni di cui al paragrafo "Ambiti e settori di intervento".

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali è riconosciuto anche nel caso che una quota non prevalente dei prodotti da trasformare, sia di provenienza non aziendale (inclusendo in questi ultimi, ai soli fini della presente sottomisura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative). La quota di prodotti di provenienza extra aziendali può essere al massimo pari al 49% del totale dei prodotti lavorati.

Non sono ammessi i prodotti che contengono anche una quota non rilevante di produzione non compresa nell'Allegato I del Trattato UE.

Il rispetto della quota di provenienza extra aziendale può essere calcolata come media dei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda di sostegno o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti dei settori interessati dall'investimento.

3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

In aggiunta alle disposizioni contenute nel paragrafo 4 "Elementi comuni a più interventi" del PSP ed in particolare al paragrafo 4.7.3, a quanto contenuto nella scheda intervento del PSP e del CSR e nei documenti "Disposizioni Comuni" e "Disposizioni comuni domande di pagamento", il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che hai fini dell'ammissibilità si applica quanto segue:

1. le spese per essere ammissibili devono essere:
 - a) Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
 - b) Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
 - c) Congrua rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
 - d) Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.I costi inoltre devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza.
2. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
3. gli investimenti elencati nel paragrafo "Interventi finanziabili" che perseguano una o più delle finalità specifiche, di cui alla lettera da a) a e), indicate nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi";
4. rispettano le disposizioni contenute ai successivi paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili" e "Durata e termini di realizzazione del progetto";
5. sono inclusi e soddisfano le condizioni richiamate nel paragrafo "Interventi finanziabili";
6. sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
7. sono limitati alle strutture produttive aziendali;

8. in caso di forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro, soddisfano le condizioni richiamate nell'omonimo paragrafo del presente bando, nel PSP e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
9. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
10. sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di sostegno;
11. qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, il sostegno può essere concesso agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
12. nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi sono ammissibili a condizione che le superfici boscate interessate dagli investimenti siano inferiori alla SAU dell'UTE indicata in domanda;
13. nel caso di interventi per la trasformazione e commercializzazione, soddisfano le disposizioni contenute al paragrafo "Condizioni per ammissibilità di investimenti in trasformazione e commercializzazione".

3.5 INTERVENTI/ SPESE NON AMMISSIBILI

L'ammissibilità o non ammissibilità generale delle spese è definita nel PSP nella sezione 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" e paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale". In aggiunta alle disposizioni contenute nel suddetto paragrafo, nella scheda intervento del PSP e CSR, nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno, **non sono ammissibili** le seguenti categorie di investimenti/spesa:

- 1) gestione della risorsa idrica per scopi irrigui in quanto sostenuti con bandi tematici che danno attuazione all'intervento SRD01 o all'intervento SRD02 (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina, sistemi idroponici e/o aeroponici; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili);
- 2) acquisto di diritti di produzione agricola;
- 3) acquisto di diritti all'aiuto;
- 4) acquisto di fabbricati;
- 5) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- 6) interessi passivi;
- 7) investimenti in infrastrutture su larga scala;
- 8) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- 9) investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili" qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori;
- 10) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 11) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);

- 12) acquisto di barriques ovvero dei vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri;
- 13) investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni o su fabbricati/locali destinati allo svolgimento di una attività non ricompresa nel presente bando;
- 14) strutture destinate alla rimessa di prodotti e mezzi tecnici aziendali ad eccezione dei soli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto di cui alla lettera A.3 del precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
- 15) opere e altri investimenti riferiti ad una unità produttiva principale diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 16) il capitale circolante;
- 17) le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 18) acquisto di macchinari, attrezzature o, più in generale di materiale usato;
- 19) spese relative a beni non durevoli quali i materiali di consumo o altro materiale che ha una durata inferiore al periodo di vincolo ex post;
- 20) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento;
- 21) le spese relative ai lavori, servizi e forniture erogati da Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado o Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado o, infine, Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni per il pagamento";
- 22) spese e oneri amministrativi per allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono o similari e/o collegati all'utilizzo di servizi digitali; inoltre non sono ammessi spese di funzionamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, canoni, abbonamenti, etc.;
- 23) l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica d'arredamento;
- 24) investimenti che riguardano animali: detenuti per autoconsumo, inclusi gli allevamenti classificati in BDN come familiari; detenuti per affezione/diporto/sport; destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/1994 e ss.mm.ii. di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica) o, più in generale che non hanno finalità produttiva agricolo-zootecnica;
- 25) gli impianti di cui al punto 1 lettera A.5 del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" che impiegano materiale di propagazione non conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso;
- 26) la realizzazione di drenaggi;
- 27) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 28) realizzazione di fondi chiusi;
- 29) investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili";
- 30) gli investimenti che non sono elencati nel paragrafo "Interventi finanziabili" o che non perseguono una o più delle finalità specifiche indicate nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".
- 31) nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi non sono ammissibili quando le superfici boscate interessate dagli investimenti sono maggiori o uguali alla SAU dell'UTE indicata in domanda;
- 32) con riferimento alle spese inerenti fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, quando non soddisfano una o più delle condizioni previste al successivo paragrafo "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
- 33) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture anche se ad uso promiscuo;
- 34) droni che possono essere impiegati per la distribuzione aerea di qualsiasi tipologia di prodotto anche se consentito dalle normative in materia;
- 35) con riferimento al settore dell'apicoltura/miele, gli interventi inerenti beni mobili (arnie, prodotti, attrezzature, strumentazioni etc) collegati sia alla gestione o allo svolgimento di tale attività, in forma

stanziale e nomadista, sia all'attività di trasformazione/commercializzazione del miele in quanto sostenuti con gli interventi strutturali del PSP 2023/2027;

- 36) gli investimenti mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed) in quanto finanziati con l'intervento SRD02;
- 37) gli investimenti in storage bag o similari o, che più in generale, gli interventi di copertura di strutture di stoccaggio che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo "Interventi finanziabili" in quanto finanziati con l'intervento SRD02;
- 38) qualsiasi spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle normative unionali, nazionali e regionali.

3.6 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

La valutazione della congruità e la ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottate da Artea.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con **DGR n. 1406 del 25/11/2024** consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

Tuttavia nei seguenti casi la congruità e la ragionevolezza della spesa è fatta nel seguente modo:

1. Nel caso di **acquisto di macchine ed attrezzature**, si utilizza il "Sistema per la Determinazione dei Prezzi Massimi macchine ed attrezzature agricole – SDPM – Società Edizioni l'Informatore Agrario Srl", in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno. Alla domanda dovrà essere allegata la scheda generata dal suddetto sistema al termine della sua consultazione in cui è riportato il prezzo massimo e le principali caratteristiche delle macchine/attrezzature agricole che il richiedente intende acquistare. Nei casi di acquisto di macchinari/attrezzature non ricomprese nel suddetto sistema, la valutazione di congruità e ragionevolezza verrà fatta con il metodo dei "3 preventivi" nei modi e nei termini indicati nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottate da Artea;
2. per le "**Spese Generali**" collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione "**Aggiornamento 2021**" consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati;
3. Nel caso di acquisto di "**Frantoi Oleari**", si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) redatte dalla RRN/ISMEA, comprendenti due tipologie di impianti suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione (Kg/h), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione *denominata* "**Aggiornamento gennaio 2023**", consultabili al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati. La capacità oraria di lavorazione dell'impianto di frangitura deve essere certificata dalla ditta produttrice o da un consulente esperto in materia, tramite apposita perizia da allegare alla domanda di sostegno;
4. nel caso di realizzazione di nuovi **impianti arborei** si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) che, determinano, in funzione della tipologia di coltura, forma di allevamento, densità di impianto, il costo per ettaro dell'impianto "base" e

delle eventuali "voci aggiuntive". Non sono ammissibili, le "voci aggiuntive" collegate alla realizzazione dell'impianto di irrigazione (impianto irriguo e sostegno all'impianto irriguo). Le altre "voci aggiuntive" potranno essere riconosciute a condizione che siano ammissibili nel presente bando e siano eseguite in fase di realizzazione dell'impianto arboreo. Può essere riconosciuto l'UCS relativo alla realizzazione di impianti arborei in aree a giacitura acclive a condizione che ricorrano le condizioni previste dalla metodologia. Dette tabelle sono state elaborate secondo la metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata **"Aggiornamento settembre 2023"**, consultabili al seguente <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427>.

Ulteriori dettagli collegati all'utilizzo della metodologia dei costi standard, sono contenuti nei seguenti documenti elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA, a cui si rinvia per maggiori dettagli:

- orientamenti per la redazione e istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati – nuovi impianti arborei;
- Faq inerenti la metodologia "Frantoi oleari".

Detti documenti sono consultabili al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

3.7 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento del sostegno, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.8 CUMULABILITÀ

In base alle disposizioni previste alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni comuni" e tenuto conto che le percentuali di contribuzioni "base" e "giovane agricoltore" fissate nel presente bando coincidono con le percentuali massime fissate dal Regolamento UE 2021/2115 ne consegue che:

1. una spesa ammissibile sul presente bando non può ricevere un sostegno in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali dal momento che i tassi di contribuzione previsti dal presente bando coincidono con quelli massimi fissati dal Regolamento UE n. 2021/2015.
Tuttavia, nel caso in cui il soggetto intenda accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali in combinazione con la SRD01, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà dichiarare le singole voci di spesa per le quali il soggetto intende attivare tale combinazione e dovrà dichiarare l'entità del contributo a cui si intende rinunciare con il presente bando per effetto della combinazione con le altre fonti di aiuto. In tali casi il contributo massimo concedibile per singola voce di spesa coincide con quanto richiesto in domanda di sostegno al netto della quota a cui dichiara di rinunciare per il ricorso ad altre fonti di aiuto. La somma del contributo riconosciuto con il presente bando e del contributo derivante da altre fonti di finanziamento nazionali e/o regionali, non deve superare quello risultante dall'applicazione dei tassi di contribuzione previsti dal bando e, comunque, riconosciuti in istruttoria di ammissibilità.
Qualora l'azienda in sede di compilazione della domanda di sostegno non dichiari le voci di spesa per le quali intende accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali o non indichi l'entità del contributo a cui intende rinunciare, il contributo massimo concedibile coincide con quanto richiesto in domanda di aiuto.

In sede di presentazione della domanda di sostegno queste informazioni devono essere dichiarate nel paragrafo "Cumulabilità" contenuto nella sezione denominata "Descrizione azienda" dello schema di

“Progetto di investimento e/o Piano aziendale” di cui alla lettera D) del paragrafo “Contenuto della domanda di sostegno” del presente bando.

Il soggetto richiedente, in tutti i casi, prima dell’emissione dell’atto di assegnazione deve inviare all’Ufficio competente per l’istruttoria della domanda di sostegno una comunicazione di conferma delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda di sostegno in materia di cumulo.

Nel caso in cui il soggetto richiedente confermi con la suddetta comunicazione che non intende accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali, in sede di presentazione della domanda di pagamento per una data voce di spesa, **non** sono ammesse riduzioni al contributo conseguenti alla combinazione della SRD01 con altre fonti di aiuto.

Nel caso in cui, in sede di istruttoria di saldo, per una data voce di spesa, risulti che l’entità del contributo proveniente da altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali sia maggiore rispetto a quanto confermato prima dell’emissione dell’atto di assegnazione, il contributo riconosciuto **può subire una ulteriore riduzione se necessaria a** soddisfare le condizioni previste al primo paragrafo.

2. i contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni, fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo “Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento “Disposizioni comuni”, porta all’esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero del sostegno eventualmente erogato, maggiorato degli interessi.

3.9 CANTIERABILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii e/o che sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii.

Il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di sostegno.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all’esclusione dal sostegno degli investimenti soggetti a permesso a costruire e/o VIA:

Per gli interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l’acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati al successivo paragrafo “Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività” del bando per l’avvio dei lavori.

3.10 NORME DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all’interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.

Qualora gli interventi siano effettuati all’interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale’ di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all’interno di siti Natura 2000, o la

conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

3.11 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, nel rispetto di quanto previsto al capitolo 4.7.3 sezione 1 del PSP, possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento che prevedono operazioni agronomiche e forestali nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. Il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e dalla tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi;
4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili o di altre opere che non hanno carattere agroforestale;
5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse al sostegno sono limitate agli investimenti di cui al paragrafo "Interventi finanziabili" di seguito elencati:

- lettera A.5 "miglioramenti fondiari"

- a) "1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali" (tutti gli investimenti elencati nel punto);
- b) "2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo" (limitatamente agli investimenti previsti alla lettera a) e b);
- c) "3) Realizzazione di sistemazioni idraulico agrarie" (tutti gli investimenti elencati nel punto);
- d) "4) realizzazione di recinzioni per la protezione di allevamenti stabulati in grado di garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento".

Nei casi in cui la ragionevolezza della spesa sia necessario valutarla utilizzando il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" i valori in esso riportati devono essere presi al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo, ai fini dell'ammissibilità di questi investimenti, si rinvia a quanto previsto nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottato da Artea.

3.12 COMPLEMENTARIETÀ SRD01 E INTERVENTI STRUTTURALI SETTORI OLIO DI OLIVA, ORTOFRUTTA E VITIVINICOLA

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva e per quanto riguarda il settore vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo, limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, avviene se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sul rispettivo intervento strutturale del PSP.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo, limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.13 ALTRI OBBLIGHI

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR".

Quindi, così come indicato nel paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni comuni", i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione -targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc. a seconda dell'importo del sostegno pubblico.

Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027/comunicazione>).

4. CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, come descritte di seguito, scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno con un punteggio totale al **di sotto del punteggio minimo riportato nella tabella che segue** saranno escluse dal sostegno.

PRINCIPIO	DESCRIZIONE	PUNTI
I – finalità specifiche investimenti	A) Il progetto ammesso prevede investimenti riconducibili alla realizzazione di nuovi oliveti con superficie minima di 20.000 mq e con densità di impianto minima di 270 piante/ha da realizzarsi con varietà appartenenti al germoplasma autoctono toscano iscritte nel repertorio di cui alla L.R. 64/2004 e ss.mm.ii.	4

	B) Il progetto ammesso prevede investimenti riconducibili al recupero di una superficie minima di 10.000 mq di oliveti esistenti abbandonati al fine di ripristinarne la loro produttività. Gli oliveti sono considerati abbandonati quando rispettano le condizioni richiamate al paragrafo "Interventi finanziabili – punto A.5 - lettera c)" del presente bando.	4
	C) Il progetto prevede che una quota percentuale \geq al 20% , calcolata rispetto al totale del progetto al netto delle spese generali, sia destinata all'acquisto di macchinari e attrezzature destinate all'attività di trasformazione e/o di commercializzazione. Gli investimenti per la trasformazione e/o commercializzazione sono quelli richiamati al paragrafo "Interventi finanziabili – punto A.6 - punti 3) e 4)" del presente bando.	8
I punteggi dei criteri A) e B) non sono cumulabili fra loro. Il punteggio del criterio C) è cumulabile con A) e B).		
II – Comparti produttivi	A) Il progetto prevede che una quota percentuale \geq al 40% , calcolata rispetto al totale del progetto al netto delle spese generali, sia destinata ad investimenti individuati come prioritari nell'allegato 1 in calce al presente bando, per i seguenti comparti produttivi:	
	1) ovicaprino;	18
	2) bovino/bufalino; suinicolo registrato in BDN con tipologia allevamento "semibrado"; avicoli/cunicoli; olivicolo;	14
	3) ortofrutticolo, per uno dei prodotti inseriti nella parte IX (fresco), compresa la castagna, o parte X (trasformazione) dell'Allegato 1 del Reg. (UE) 1308/2013; patata; florovivaismo;	12
	4) cerealicolo (mais, orzo, avena, segale, farro, riso, frumento, cereali minori); officinali/aromatiche/medicinali, incluso il luppolo; tabacco;	10
	Qualora l'importo degli investimenti riconducibili al settore indicato al punto 1 non raggiunga la percentuale del 40%, detto importo può essere sommato a quello degli investimenti relativi ai settori elencati al punto 2. Se la somma di tali importi raggiunge la percentuale del 40% viene riconosciuto il punteggio del punto 2); Qualora l'importo degli investimenti riconducibili ai settori indicati ai punti 1 e 2 non raggiunga la percentuale del 40%, detto importo può essere sommato a quello degli investimenti relativi ai settori elencati al punto 3. Se la somma di tali importi raggiunge la percentuale del 40% viene riconosciuto il punteggio del punto 3); Qualora l'importo degli investimenti riconducibili ai settori indicati ai punti 1, 2 e 3 non raggiunga la percentuale del 40%, detto importo può essere sommato a quello degli investimenti relativi ai settori elencati al punto 4. Se la somma di tali importi raggiunge la percentuale del 40% viene riconosciuto il punteggio del punto 4); I punteggi dei criteri A.1), A.2), A.3), e A.4) non sono cumulabili fra loro.	
III. Localizzazione territoriale	A) la priorità è attribuita quando: A.1) l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) o l'UPZ principale indicata in domanda è localizzata in zona C1	2
	A.2) l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente	3

	<p>(superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) o l'UPZ principale indicata in domanda è localizzata in una o più delle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C2; - D; - zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013; <p>La parte di UTE che ricade contemporaneamente dentro più zone elencate nel presente criterio, viene conteggiata con riferimento ad una sola zona.</p> <p>A.3) l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) o l'UPZ principale indicata in domanda è localizzata in una o più delle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC); - in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, - aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004; - Zona Vulnerabile ai Nitrati. <p>Sono escluse le ANPIL.</p> <p>La parte di UTE che ricade contemporaneamente dentro più zone elencate nel presente criterio, viene conteggiata con riferimento ad una sola zona.</p>	2
	<p>B) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più dei comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali" - individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successiva ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023; - L'UPZ principale indicata in domanda è localizzata in uno dei comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali" - individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successiva ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023; 	2
	<p>C) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in uno o più comuni ai sensi della Mappatura Nazionale Aree Interne (AI) aggiornata per la programmazione 2021-2027, 	3

	<p>elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n. 199 del 18 febbraio 2022; - L'UPZ principale indicata in domanda è localizzata in uno dei comuni ai sensi della Mappatura Nazionale Aree Interne (AI) aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n. 199 del 18 febbraio 2022;</p>	
	<p>D) Il progetto inserito in domanda è realizzato interamente in una piccola isola.</p> <p>Ai fini della priorità sono definite "piccole isole" le isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.</p>	4
	<p>I punteggi dei criteri A.1, A.2 e A.3 non sono cumulabili fra loro. Il punteggio del criterio B) è cumulabile con i criteri A), C) e D). I punteggi dei criteri A) non sono cumulabili con C). I punteggi dei criteri A) sono cumulabili con D).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione della priorità, gli elenchi e/o le georeferenziazioni delle zone e dei comuni sopra richiamati sono consultabili al seguente link https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr.</p> <p>Fanno eccezioni i comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 il cui elenco è pubblicato al seguente link https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023.</p> <p>Il piano delle coltivazioni di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda.</p>	
IV. Caratteristiche del soggetto richiedente	<p>A) il richiedente non ha ancora compiuto 41 anni.</p> <p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ditta individuale</u>: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società cooperative e di capitale</u>: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 41 anni. 	3
	<p>B) il richiedente è di genere femminile.</p> <p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ditta individuale</u>: il soggetto richiedente è di genere femminile; - <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; 	2

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>società cooperative e di capitale</u>: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile. 	
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro.	
V – Connessione con altri interventi	<p>A) Il soggetto richiedente beneficia del sostegno di almeno uno dei seguenti bandi emanati dalla Regione Toscana a valere sulla Misura 2 – Componente 1 – Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” del PNRR che danno attuazione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottomisura “Ammodernamento frantoi”; - sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”. <p>La priorità è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attribuita in ammissibilità a condizione che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> o risulti essere inserito nella graduatoria definitiva approvata dagli uffici regionali con riferimento al bando “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”; o risulti fra le domande non finanziabili per carenza di risorse sul bando “Ammodernamento dei frantoi”; - confermata a pagamento, limitatamente per i soggetti inseriti nella graduatoria del bando “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”, qualora non sia stata presentata richiesta di rinuncia al sostegno. <p>La graduatoria relativa al bando “Ammodernamento macchine agricole” è consultabile al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-m2c1-investimento-2.3-innovazione-e-meccanizzazione-nel-settore-agricolo-e-alimentare mentre quella relativa al bando “Ammodernamento frantoi” è consultabile al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/investimento-2.3-innovazione-e-meccanizzazione-nel-settore-agricolo-e-alimentare.</p>	1
	<p>B) il soggetto richiedente non ha presentato domanda di aiuto o, se presentata, quest’ultima risulta fra le ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse o risulta esclusa dal sostegno con riferimento ai bandi che danno attuazione ai tipi di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 della programmazione PSR 2014/2022.</p> <p>La priorità non è attribuita nei casi in cui il soggetto risulta aver presentato istanza di rinuncia al sostegno con riferimento ad una domanda inserita in almeno una delle suddette graduatorie.</p>	2
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili.	
VI – Sistemi produttivi	<p>A) Il soggetto richiedente è iscritto all’elenco pubblico degli operatori biologici dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’UTE indicata in domanda, quando la superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all’allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 	3

	<p>risulta prevalentemente (> del 50%) iscritta nel sistema di certificazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'UPZ (principale indicata in domanda o collegata all'Ute indicata in domanda) è iscritta nel sistema di certificazione. <p>Il soggetto è iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB).</p> <p>Ai fini del raggiungimento della prevalenza vi concorrono le superfici in conversione al metodo biologico.</p>	
	<p>B) Il soggetto richiedente risulta iscritto a uno degli organismi di controllo che operano come organismi di certificazione al seguente sistema e soddisfa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'UTE indicata in domanda, ha una superficie agricola utilizzata, desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015, che risulta prevalentemente (> del 50%) iscritta al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI); <p>L'iscrizione all'organismo di controllo che opera come organismo di certificazione al sistema SQNPI è dimostrata dal protocollo, numero e data, attribuito alla domanda di adesione al sistema con riferimento all'UTE indicata nella domanda relativa al presente bando.</p>	2
	<p>C) Il soggetto richiedente risulta iscritto a uno degli organismi di controllo che operano come organismi di certificazione per almeno uno dei seguenti sistemi alle condizioni riportate per ciascuna di essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'UPZ (principale indicata in domanda o collegata all'UTE indicata in domanda) è iscritta al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA); - l'UPZ (principale indicata in domanda o collegata all'UTE indicata in domanda) è iscritta al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ); 	2
	<p>D) Il soggetto richiedente si trova in una o più delle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ha, tutti o una parte, dei propri prodotti aziendali, inclusi quelli vitivinicoli, iscritti ad un organismo di controllo delle DOP e/o IGP; 2. è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni/attestazioni volontarie di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"> - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); - UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della 	3

	<p>filiera alimentare);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Certificazione MPS (certificazione per i prodotti ortofloricoli); - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmii; - ISO 50001 sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE - ISO UNI 11020 Sistemi di rintracciabilità per le aziende agroalimentari - Vivaifiori; - Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali; - EQUALITAS – Vino sostenibile; - VIVA – vino sostenibile; - SA8000 – Responsabilità sociale; - UNI IDR 125/2022 certificazione per la parità di genere PDR121. 	
	<p>I punteggi dei criteri A), B) e C) non sono cumulabili fra loro; Il punteggio del criterio D) è cumulabile con A), B) e C).</p>	
	PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE	53
	PUNTEGGIO MINIMO	8

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di sostegno.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e al momento della presentazione della domanda di saldo.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in domanda di sostegno viene fatta prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per i criteri:

1. "I – Finalità specifiche investimenti" (tutto) e "II – Comparti produttivi" per il quale la verifica viene fatta con riferimento agli investimenti ammessi a finanziamento;
2. "III – Localizzazione territoriale" (tutto) e "VI – Sistemi produttivi – lettere A e B, per i quali la verifica, quando riferita all'UTE, viene fatta con riferimento all'ultimo piano delle coltivazioni presentato precedentemente alla domanda di sostegno;

Inoltre, tutti i criteri di selezione devono essere verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo, fatta eccezione per i criteri:

1. "I – Finalità specifiche investimenti" (tutto) e "II – Comparti produttivi" per il quale la verifica viene fatta con riferimento agli investimenti ammessi in sede di istruttoria di saldo;
2. "III – Localizzazione territoriale" (tutto) e "VI – Sistemi produttivi – lettere A e B, per i quali la verifica, quando riferita all'UTE, viene fatta con riferimento all'ultimo piano delle coltivazioni presentato precedentemente alla domanda di pagamento a saldo;

3. "IV Caratteristiche del soggetto richiedente" – lettera A) e "V – Connessione con altri interventi – lettera B" per i quali la verifica viene fatta con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno;

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno risulta una riduzione di punteggio richiesto la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria". Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Limitatamente al criterio "II – Comparti produttivi" qualora in sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo non possa essere confermato il punteggio richiesto/attribuito, si ammette che possa essere riconosciuto uno dei punteggi previsti se ne ricorrono le condizioni richiamate nel criterio stesso. In tali casi, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione della priorità con conseguente riduzione del punteggio richiesto/ammesso. Tuttavia, a saldo, si conferma il punteggio attribuito in ammissibilità a condizione che la riduzione dell'investimento ammesso dipenda esclusivamente da acquisti per i quali la congruità è stata valutata con il Prezzario dell'Informatore Agrario. Tale eccezione non si applica nei casi in cui la riduzione sia collegata ad investimenti per i quali la congruità è fatta in base ai preventivi e/o a computo metrico.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi.

La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero del sostegno eventualmente erogato, maggiorato degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto del punteggio minimo indicato nella tabella di cui sopra, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero del sostegno erogato, maggiorato degli interessi.

5. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

5.1 DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E INIZIO ATTIVITÀ

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" del documento "Disposizioni comuni" un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

L' "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante.

Al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, in coerenza con quanto contenuto al paragrafo "Avvio dei lavori" del documento "Disposizioni Comuni", **fatte salve successive modifiche ed integrazioni che risultano più favorevoli per il beneficiario**, il presente bando stabilisce **entro 120 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione del contributo**, il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, salvo proroga nei

tempi e nei modi fissati al paragrafo "Avvio dei lavori – Proroga dei termini" del documento Disposizioni Comuni. Detto termine verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/SAL/proroga/anticipo.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

L'inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività, secondo quanto previsto al paragrafo "Periodo di elegibilità della spesa" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" deve essere così dimostrato (anche nei casi di riconoscimento di costi unitari – costi standard):

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di acquisto di terreni, il richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di sostegno;
- g) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

5.2 TERMINI FINALE

I lavori e le spese dovranno concludersi entro il termine indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nei termini e nei modi definiti nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni comuni".

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E SUO CONTENUTO

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito 'www.artea.toscana.it' cliccando su: Portali on line - Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia, e, una volta entrato nel proprio fascicolo aziendale, sulla opzione "SR Investimenti 2023 – 2027" presente nella sezione denominata "Fascicolo e domande".

6.1 TERMINI PER PRESENTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di sostegno **a decorrere dal 15 marzo 2025 ed entro le ore 13.00 del 16 maggio 2025.**

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al presente bando e da ARTEA.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e secondo quanto previsto nel paragrafo "Unità produttive" del documento "Disposizioni Comuni".

Ogni richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di sostegno indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di Artea.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPS oppure riferite ad UTE/UPS diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), come aggiornato con Decreto n. 70 del 30/06/2016.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata secondo quanto disposto dal decreto ARTEA n. 140/2015 e ss.mm.ii.

6.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa, devono cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel documento "Disposizioni Comuni" e di quanto segue.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente (come specificati nel bando) ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente documentazione è **essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere **obbligatoriamente** presentata contestualmente alla domanda di sostegno, **a pena di esclusione**:

- A. relazione tecnico-analitica dettagliata corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento, ove pertinente, che contenga:
- gli elementi descrittivi dell'azienda ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;
 - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - nel caso di investimenti, il metodo di calcolo, tra quelli previsti dal bando, utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;
 - nel caso delle "forniture di beni e servizi senza pagamenti in denaro", la descrizione dei beni e/o dei servizi da realizzare con l'impiego di mezzi tecnici aziendali e/o con lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi coadiuvanti, e la relativa stima;
 - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione della documentazione utilizzata per la definizione della stima;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;
 - la localizzazione degli interventi con, ove pertinente, i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;
 - ove richiesto, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della Valutazione di Impatto Ambientale - VIA);
 - per gli impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, giustificazione del dimensionamento e del fabbisogno annuale di energia;
 - per gli investimenti di trasformazione e commercializzazione, quando pertinente, descrizione qualitativa che giustifichi il rispetto della quota del totale dei prodotti lavorati di provenienza extra aziendale, corredata da documentazione utile per la dimostrazione del requisito;
 - descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR 644/2004 e ss.mm.ii e alla DGR 454/2008 e ss.mm.ii, nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree;
 - nel caso di acquisto di un impianto di frangitura oleario, capacità oraria di lavorazione dell'impianto di frangitura certificata della ditta produttrice o da un consulente esperto in materia tramite apposita perizia;
 - nel caso di realizzazione di tartufaie coltivate ai sensi della L.R. 50/95 e smi, il progetto dell'intervento deve, inoltre, contenere: una descrizione dettagliata delle caratteristiche ecologiche dell'area oggetto di intervento (terreno, vegetazione, microclima etc.); essere corredata da analisi

fisico chimiche del terreno; riportare l'indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per stabilire se esistono le condizioni eco-stazionali idonee per la realizzazione dell'impianto in funzione delle esigenze ecologiche di ciascuna specie di tartufo che si intende coltivare;

- B. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, quando non già in possesso degli uffici regionali;
- C. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione ed eventuali criteri di maggiorazione del contributo, ove non già in possesso degli uffici regionali;
- D. Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento SRD01 redatto in conformità allo schema approvato con decreto dirigenziale. In particolare è richiesto che siano compilate obbligatoriamente le sezioni dello schema denominate "Descrizione Azienda", "Piano degli investimenti" "Cronoprogramma" e "Firma". Le sezioni dello schema denominate "Progetto" e "Titoli autorizzativi" possono essere compilate con riferimento ai paragrafi strettamente correlati agli investimenti che entrano a far parte del progetto inserito nella domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto disposto al paragrafo "Cumulabilità" del presente documento, è obbligatoria la compilazione dell'omonimo paragrafo contenuto nella sezione dello schema denominato "Cumulabilità".

L'assenza di uno o più dei suddetti documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione aggiuntiva a corredo della suddetta documentazione essenziale:

1. computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza";
2. per le macchine e attrezzature previste dal "Sistema per la Determinazione dei Prezzi Massimi macchine ed attrezzature agricole – SDPM – Società Edizioni l'Informatore Agrario Srl, scheda generata dal suddetto sistema in cui è riportato il prezzo massimo e le principali caratteristiche delle macchine/attrezzature agricole che il richiedente intende acquistare. Nel caso di investimenti che non rientrano nelle categorie previste dal suddetto sistema, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità degli importi dichiarati nella domanda di sostegno, così come previsto nei documenti "Disposizioni comuni" e "Disposizioni comuni domande di pagamento";
3. nel caso delle spese generali, il foglio di calcolo contenuto nella domanda di sostegno opportunamente compilato. la congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPZ principale indicata in domanda di sostegno;

6.3 INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Se l'assenza o l'incompletezza dei documenti e delle informazioni elencate nella documentazione aggiuntiva a corredo della documentazione essenziale non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli Uffici Competenti per l'istruttoria (U.C.I), possono richiedere una sola volta integrazioni documentali e/o chiarimenti.

L'eventuale richiesta di integrazione verrà effettuata dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) nei modi e nei termini fissati nel paragrafo "Richiesta di integrazioni" del documento "Disposizioni comuni". Decorsi i termini fissati dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) per fornire le integrazioni, la domanda di sostegno verrà valutata senza il concorso degli elementi carenti oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, valutata inammissibile.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ATTO DI ASSEGNAZIONE

7.1 ELENCO DOMANDE RICEVIBILI

ARTEA, entro il termine fissato nei paragrafi "Elenco delle domande pervenute e ricevibili" e "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", trasmette al Settore Responsabile dell'attuazione dell'Intervento, l'elenco delle domande pervenute ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione dal richiedente con la relativa spesa e contributo richiesto.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al precedente paragrafo "Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno".

L'elenco contiene almeno:

- La denominazione del richiedente;
- Il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente riportato, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato
- l'UTE/UPZ principale di riferimento;
- l'UTR di riferimento.

7.2 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE RICEVIBILI

Il Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento, entro il termine fissato nei paragrafi "Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili (bandi senza commissione)" e "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e ne sarà data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando anche a seguito di eventuali incrementi della dotazione finanziaria.

Gli uffici territoriali procedono alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli uffici territoriali, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento.

7.3 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I).

L'istruttoria delle domande di sostegno è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno" del documento "Disposizioni Comuni".

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

7.4 ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- b) descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- c) importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- d) importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- e) i terreni o gli altri beni immobili oggetto di intervento;
- f) la data di inizio lavori;
- g) importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- h) l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i) ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- j) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- k) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- l) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- m) il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- n) le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- o) altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- p) gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- q) ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;

- r) la clausola che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- s) le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- t) la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- u) altri elementi specificatamente richiesti dai singoli bandi.

7.5 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici territoriali seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con decreto del Settore responsabile come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Il Settore competente per l'intervento verifica periodicamente che siano stati emessi atti di assegnazione da parte degli uffici competenti fino a totale utilizzo delle risorse stanziare.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile di Intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dai Responsabili di intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali -nel rispetto della tempistica indicata nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" - al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria regionale indica, in appositi allegati:

- a) le domande ammesse a contributo;
- b) le domande non ammissibili;
- c) le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- a) domande ammesse a contributo
 - denominazione del beneficiario (nome e cognome per le persone fisiche e denominazione nelle società)
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA);
 - il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;
 - l'investimento complessivo previsto;
 - l'investimento complessivo ammesso;
 - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - il contributo assegnato;
 - l'UTE/UPZ principale di riferimento.

- b) domande non ammissibili
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il riferimento al Decreto con cui è stato approvato l'esito istruttorio di inammissibilità.
- c) domande non finanziabili per carenza di risorse)
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il CUP ARTEA;
 - il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
 - ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
 - l'investimento complessivo previsto;
 - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - l'UTE/UPZ principale di riferimento;
 - l'UTR di riferimento.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta Regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite nell'allegato c) con conseguente modifica del bando, gli Uffici territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Responsabile di Intervento approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

8. CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI

I termini e le modalità per la correzione degli errori palesi sono contenuti nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto al paragrafo "Correzioni di errori palesi nelle domande di pagamenti" contenuto nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

9. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E ADATTAMENTI TECNICI

La definizione di "varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" nonché le condizioni che disciplinano le varianti in corso d'opera e gli adattamenti tecnici sono contenute nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

10. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

La definizione di "cambio di beneficiario" nonché le condizioni che disciplinano il cambio di beneficiario sono contenute nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

11. EROGAZIONE ANTICIPO E GARANZIA FIDEIUSSORIA

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

L'anticipo deve essere richiesto in una unica soluzione ed è erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Nella domanda di anticipo il beneficiario deve dichiarare l'inizio lavori e allegare alla stessa i seguenti documenti:

- copia della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto e redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. La garanzia fideiussoria firmata digitalmente deve essere inviata ad ARTEA attraverso modalità PEC.
- Ove previsto, dichiarazione a firma del direttore lavori, dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi;
- nel caso di acquisti già effettuati alla data di presentazione della domanda di anticipo, copia del documento di spesa.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

I termini, i modi e le condizioni per la richiesta e concessione dell'anticipo sono disciplinati al paragrafo "Richiesta di anticipo" del documento "Disposizioni comuni domanda pagamento".

12. EROGAZIONE SALDO E RENDICONTAZIONE SPESE

L'erogazione a saldo del sostegno concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le domanda di pagamento devono essere presentate e sottoscritte nei modi e nei termini fissati al paragrafo "Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

Nella domanda di pagamento a saldo devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo fissato per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe.

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

13. SANZIONI E RIDUZIONI

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

14. INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 2016/679 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, a Sviluppo Toscana, alla Ragioneria dello Stato, al Masaf e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è per:

- a) la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) l'approvazione dell'elenco delle domande ricevibili e la presa d'atto della graduatoria: il Dirigente del Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;

- c) l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi> e il portale di Giovanisi (www.giovanisi.it).

16. DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 25/06/2024.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni come previsto nel precedente paragrafo "Atto di assegnazione".

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Monitoraggio;
2. Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione;
3. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Correzione di errori palesi;
6. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Possesso dell'UTE/UPS;

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando per ciò che attiene la fase del pagamento si rinvia al documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto segue:

- a) Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento;
- b) Domande di pagamento (Anticipo; Stato di avanzamento dei lavori - SAL; pagamento a saldo);
- c) Correzione di errori palesi;
- d) Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
- e) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- f) Monitoraggio;
- g) Tempistica e fasi del procedimento;
- h) Spese

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

X ----- X ----- X ----- X

17. ALLEGATO 1 - Interventi prioritari per comparti produttivi (criterio di selezione II.A)

COMPARTO OVICAPRINO

- a) stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;

- b) realizzazione e/o ristrutturazione di strutture per lo stoccaggio e per il trattamento degli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti, con le limitazioni previste al paragrafo "Interventi finanziabili", punto A.4;
- c) recinzioni realizzate ex novo con struttura portante in legno e/o metallica per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori e/o per garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- d) impianti per la mungitura, inclusi i robot per la mungitura;
- e) sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori inclusi sistemi di videoripresa e/o di dissuasione visiva/acustica quali, a titolo esemplificativo, i sistemi innovativi di allarme specie specifici in grado di avvisare l'allevatore e/o sistemi programmabili di dissuasione acustica/visiva;
- f) mangiatoie e abbeveratoi per il pascolo o per la stalla/ricovero. In aggiunta all'acquisto e installazione può essere compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa al pascolo o alla stalla/ricovero;
- g) acquisto e installazione di sistemi che consentono la raccolta, gestione e monitoraggio dei dati (fase di digitalizzazione) inerenti condizioni climatico-ambientali di stalle esistenti o di ricoveri esistenti (ad esempio temperatura, umidità, luminosità, gas nocivi) unitamente all'acquisto e installazione di sistemi di automazione finalizzata alla gestione delle condizioni climatico-ambientali rilevate (ad esempio sistemi che consentono l'apertura e chiusura delle finestre oppure l'attivazione di ventilatori, l'accensione del sistema luminoso etc.);
- h) realizzazione di strutture destinate ad infermeria o area parto/parto in stalle, ricoveri o su pascolo;
- i) macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti. Questa tipologia di investimento è considerata prioritaria a condizione che sia realizzata tutta la linea che va dalla preparazione fino alla distribuzione degli alimenti e che detta linea sia a esclusivo servizio del settore ovicaprino;

COMPARTO BOVINO/BUFALINO

- a) stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- b) realizzazione e/o ristrutturazione di strutture per lo stoccaggio e per il trattamento degli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti, con le limitazioni previste al paragrafo "Interventi finanziabili", punto A.4;
- c) recinzioni realizzate ex novo con struttura portante in legno e/o metallica per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori e/o per garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- d) impianti per la mungitura, inclusi i robot per la mungitura;
- e) sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori inclusi sistemi di videoripresa e/o di dissuasione visiva/acustica quali, a titolo esemplificativo, i sistemi innovativi di allarme specie specifici in grado di avvisare l'allevatore e/o sistemi programmabili di dissuasione acustica/visiva;
- f) mangiatoie e abbeveratoi per il pascolo o per la stalla/ricovero. In aggiunta all'acquisto e installazione può essere compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa al pascolo o alla stalla/ricovero;
- g) realizzazione di strutture destinate ad infermeria o area parto/parto in stalle, ricoveri o su pascolo;
- h) acquisto e installazione di sistemi che consentono la raccolta, gestione e monitoraggio dei dati (fase di digitalizzazione) inerenti condizioni climatico-ambientali di stalle esistenti o di ricoveri esistenti (ad esempio temperatura, umidità, luminosità, gas nocivi) unitamente all'acquisto e installazione di sistemi di automazione finalizzata alla gestione delle condizioni climatico-ambientali rilevate (ad esempio sistemi che consentono l'apertura e chiusura delle finestre oppure l'attivazione di ventilatori, l'accensione del sistema luminoso etc.);
- i) macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti. Questa tipologia di investimento è considerata prioritaria a condizione che sia realizzata tutta la linea che va dalla preparazione fino alla distribuzione degli alimenti e che detta linea sia a esclusivo servizio del settore bovino/bufalino;

COMPARTO SUINICOLO limitatamente per la tipologia "semibrado"

- a) ricoveri per il bestiame, inclusi quelli classificati nel bando come "dotazioni temporanee", compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- b) sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori inclusi sistemi di videoripresa e/o di dissuasione visiva/acustica quali, a titolo esemplificativo, i sistemi innovativi di allarme specie specifici in grado di avvisare l'allevatore e/o sistemi programmabili di dissuasione acustica/visiva;
- c) mangiatoie e abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- d) realizzazione di strutture, inclusi quelli classificati nel bando come "dotazioni temporanee", ad area parto/parto e area infermeria;
- e) acquisto e installazione di sistemi che consentono la raccolta, gestione e monitoraggio dei dati (fase di digitalizzazione) inerenti condizioni climatico-ambientali di stalle esistenti o di ricoveri esistenti (ad esempio temperatura, umidità, luminosità, gas nocivi) unitamente all'acquisto e installazione di sistemi di automazione finalizzata alla gestione delle condizioni climatico-ambientali rilevate (ad esempio sistemi che consentono l'apertura e chiusura delle finestre oppure l'attivazione di ventilatori, l'accensione del sistema luminoso etc.);

COMPARTO AVICOLO

- a) realizzazione e/o ristrutturazione di strutture per lo stoccaggio e per il trattamento degli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti, con le limitazioni previste al paragrafo "Interventi finanziabili", punto A.4;
- b) Realizzazione, per allevamenti di galline ovaiole, di investimenti finalizzati all'eliminazione di tutte le gabbie presenti nell'allevamento oggetto di intervento registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, con modalità allevamento "in gabbia" per la sua riconversione in allevamento in modalità "a terra" o all' "all'aperto" o "biologico";
- c) Realizzazione di allevamenti di galline ovaiole, aventi le caratteristiche per essere registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, con modalità allevamento: "a terra" o "all'aperto" o "biologico";
- d) realizzazione di allevamenti di polli da carne aventi le caratteristiche per essere registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, con modalità allevamento "metodi alternativi ai sensi del reg. CE 538/2008" o "biologico";
- e) investimenti finalizzati ad incrementare gli spazi per capo, in allevamenti di polli da carne registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, con modalità allevamento "metodi alternativi ai sensi del reg. CE 538/2008" o "biologico".

COMPARTO CUNICOLO

- a) realizzazione e/o ristrutturazione di strutture per lo stoccaggio e per il trattamento degli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti, con le limitazioni previste al paragrafo "Interventi finanziabili", punto A.4;
- b) realizzazione di investimenti finalizzati alla conversione dell'allevamento oggetto di intervento registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, con modalità allevamento "in gabbia" in allevamento con modalità "a terra";
- c) realizzazione ex novo di un allevamento avente le caratteristiche per essere registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, con modalità allevamento "a terra".

COMPARTO CEREALICOLO

- a) Seminatrice quali, a titolo esemplificativo, quella: combinata; da sodo; a righe; di precisione eventualmente corredata anche di spandiconcime e/o di microgranulatore;
- b) Mietitrebbia

COMPARTO OLIVICOLO

- a) Trinciatrici radiocomandate
- b) Testate scuotitrici, che nella voce del prezzario dell'Informatore Agrario risultano dotate di kit 4.0
- c) Testate pettinatrici

- d) Elevatori idraulici a forche portati per trattori agricoli funzionali alla movimentazione dei bins in campo
- e) Cestelli elevatori per agevolare l'esecuzione di operazioni di raccolta e potature
- f) Intercettatori (telo, avvolgitelo, ombrello) accoppiabili a trattori dotati di tecnologia digitale;

COMPARTO ORTOFRUTTICOLO/PATATA/OFFICINALI/AROMATICHE/MEDICINALI INCLUSO LUPPOLO

- a) Sterilizzatrici del terreno
- b) Trapiantatrici automatiche
- c) Macchine per la messa a dimora dei tuberi
- d) Raccogliatrici elettroniche dotate di fotocellule e centraline
- e) Carrelli lavoratori meccanici per la raccolta dei prodotti
- f) Cestelli elevatori/Piattaforme per agevolare l'esecuzione di operazioni di raccolta e potature;

COMPARTO FLOROVIVAISTICO

- a) serre fisse o mobili e ombrai
- b) invasatici, pacciamatrici, trapiantatrici, zollatrici
- c) nastri trasportatori
- d) macchine per la movimentazione aziendale delle piante coltivate in pieno campo e/o delle piante in vaso e/o ceste;

COMPARTO TABACCHICOLO

- a) Macchine trapiantatrici;
- b) Macchine per la raccolta.

---X-----X-----X---